

Doc. XXIV-ter
n. 4

RISOLUZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI

d'iniziativa del senatore MANCONI

approvata il 28 novembre 2013

ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, commi 1 e 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente il tema della seconda accoglienza per i richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione internazionale, trattato nel corso dell'audizione di rappresentanti dell'UNHCR, il 9 ottobre 2013

La Commissione,

premessi che:

in Italia, a partire dal 2011 si è registrato un progressivo deterioramento degli *standard* di accoglienza per i richiedenti asilo, aggravatosi nel corso del 2012 e del 2013;

solo nel 2011 gli arrivi via mare in Italia sono stati ben 63.000;

l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati continua a ricevere segnalazioni relative a richiedenti asilo nel nostro paese privati della possibilità di accedere in via immediata alle misure di accoglienza loro riconosciute dall'ordinamento;

nel corso dell'audizione presso la Commissione tenutasi il 9 ottobre scorso, i rappresentanti dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) hanno sollecitato l'introduzione di misure che riguardano la seconda accoglienza e l'integrazione di coloro che hanno ricevuto asilo o protezione internazionale;

rilevato che:

in Italia mancano sia una strategia complessiva, sia misure specifiche volte a favorire l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale;

secondo la disciplina comunitaria e in particolare la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero ricevere lo stesso trattamento previsto per i cittadini del paese di asilo per quanto riguarda la maggior parte di quei diritti (soprattutto «sociali») che rappresentano il presupposto essenziale per una reale integrazione;

tale parità di trattamento spesso non si realizza in ragione degli ostacoli frapposti all'esercizio dei diritti da parte dei beneficiari di protezione internazionale; ciò avviene ad esempio con la richiesta ai fini del perfezionamento di atti amministrativi fondamentali, come l'iscrizione anagrafica, di documenti che essi non possono ottenere;

il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) non ha potuto sinora garantire una sistemazione adeguata a tutti i beneficiari di protezione internazionale;

in questo senso, una ricerca dell'ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione) pubblicata nel 2011 ha messo in evidenza come solo il 32,4 per cento dei cittadini di paesi terzi titolari di una forma di protezione internazionale o umanitaria abbia accesso ai progetti di accoglienza volti a favorire percorsi di inclusione sociale forniti dallo SPRAR;

una delle conseguenze più gravi di questa situazione è il numero crescente di rifugiati e di altri beneficiari di protezione internazionale che hanno necessità di essere ospitati nei centri d'accoglienza per persone senza fissa dimora o in sistemazioni di emergenza gestite dai comuni;

un'ulteriore conseguenza è che sono sempre più numerosi i beneficiari di protezione internazionale, tra cui famiglie con minori e persone con disagio mentale, che vivono in condizioni di indigenza ovvero in sistemazioni improvvisate o in edifici occupati nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Firenze e Torino;

impegna il Governo:

ad introdurre – in sede di predisposizione dello schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 96 – specifiche disposizioni volte a sostenere, con misure idonee, il processo d'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, includendo tali obiettivi all'interno dello strumento di programmazione di cui al citato articolo 7, comma 1, lettera *d*);

a redigere tali disposizioni in modo da riconoscere a tutti i beneficiari di protezione internazionale il diritto di usufruire di un periodo minimo di accoglienza attraverso misure specifiche di sostegno al lavoro e all'alloggio;

a stanziare risorse adeguate e a incrementare la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 1-*septies* decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, al fine di garantire l'effettivo aumento della capacità ricettiva nell'ambito del sistema SPRAR, che nel triennio 2014-2016 dovrebbe raggiungere la quota di 16.000 posti, secondo quanto previsto dal decreto del capo dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, del 17 settembre 2013;

a riformare il sistema d'accoglienza, includendo anche, tra le prestazioni essenziali da garantire e le funzioni di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 5, del citato decreto-legge n. 416 del 1989, il sostegno ai rifugiati nelle fasi successive al riconoscimento dello *status* di rifugiato.

